

## Provincia di Avellino

# Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione -Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - art. 11-

BANDO DI CONCORSO

E' indetto un bando di concorso per la concessione di contributi integrativi ai canoni di locazione, per l'anno 2016 in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia residenziale pubblica.

## 1) RISORSE

2) Le risorse per la concessione dei contributi sono quelle messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale pari a € 24.000,00 in assenza di fondi statali e regionali;

#### 3) REOUISITI

Per beneficiare dei contributi devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non ammissione al concorso:

- A) avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art. 2, lettere a,b,c,d,e ed f, della Legge Regionale Campania 2 luglio 1997, n. 18, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo).
- B) essere titolare per l'anno di riferimento di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica.
- C) presentare certificazione dalla quale risultino Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente anno 2016), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 con il quale è stato introdotto una nuova disciplina in materia di ISEE) e (Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014), rientranti entro i valori di seguito indicati:

## Fascia "A"

Valore ISE non superiore a € 13.049,14, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%.

## Fascia "B"

Valore ISE da 13.049,15 a € 18.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24%.

## Si fa presente quanto segue:

- Il contributo previsto dall'art.11 della Legge n. 431/98 non può essere cumulato con contributi erogati da altri Enti per la stessa finalità.
- l'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

- L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.
- sono ammessi a contributo cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale ed esercenti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (artt. 5, 9 e 40 del D.Lgs. 286/1998 così come modificati dalla Legge 189/2002 e smi).
- cittadini stranieri residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Campania (Legge 133/2008).
- in caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

#### 3) CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 con il quale è stato introdotto una nuova disciplina in materia di ISEE) e (Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014).

<u>Fascia "A":</u> Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 2.000,00;

<u>Fascia "B":</u> il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di € 1.800,00.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Qualora la somma assegnata non sia sufficiente a soddisfare l'intera graduatoria dei beneficiari si provvederà ad erogare il contributo in pari percentuale a tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria stessa.

#### 4) FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITA' E RISERVE

La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria in funzione di un coefficiente derivante dal rapporto tra canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell'anno precedente a quello di riferimento- (posizione = canone di locazione)

#### ISEE

A parità di punteggio, sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l'ordine di elencazioni delle stesse:

- a) soggetti nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
  - b) nuclei familiari senza fonte di reddito;
  - c) ultrasessantacinquenni;
  - d) famiglie monoparentali;
  - e) presenza di uno o più componenti disabili;
  - f) numero dei componenti il nucleo familiare; permanendo la parità si procede al sorteggio.

All'esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria provvederà una commissione tecnica costituita con apposito Provvedimento Dirigenziale.

Un'aliquota, non superiore al 10% della somma disponibile, potrà essere utilizzata per la concessione di contributi di locazione a famiglie che si trovino in particolari situazioni di emergenza o di disagio abitativo (sfrattati, baraccati o particolari situazioni di priorità sociale certificate dalle Amministrazioni Comunali) nonché dei nuclei familiari che siano stati oggetto di analoghi provvedimenti regionali, purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3.

Una percentuale delle risorse a disposizione, pari almeno al 70%, sarà destinata per la fascia "A" e la restante quota, che comunque, non può scendere al di sotto del 20%, sarà utilizzata per la fascia "B".

#### 5) RISORSE

Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti Uffici Comunali, restano nella disponibilità del Comune fino all'esaurimento di entrambe le graduatorie di fascia A e B con priorità alle riserve. Le eventuali ulteriori eccedenze sono segnalate alla Regione e sono computate in detrazione sui finanziamenti dell'anno successivo.

#### 6) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione degli aspiranti beneficiari devono essere presentate utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Comune. Esse devono essere debitamente compilate e sottoscritte, allegando la fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento valido del richiedente e devono essere spedite, insieme alla documentazione di cui al successivo punto 7), a mezzo raccomandata A/R, oppure consegnate direttamente al protocollo generale del Comune –P.zza Plebiscito, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, pena l'esclusione.

Per la compilazione delle domande e l'assistenza necessaria gli interessati possono rivolgersi ai CAF presenti sul territorio convenzionati con il Comune.

#### 7) DOCUMENTAZIONE

- -Attestazione ISEE rilasciata a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, ovvero autocertificazione del valore ISEE, relativa all'anno 2016.
  - Contratto di locazione regolarmente registrato;
  - Ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F23;
- Eventuale copia del provvedimento di sfratto rilascio e dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla Legge 431/98.

Ariano Irpino, lì 22 novembre 2016

Il Dirigente dell'Area Amministrativa (Dott ssa Concertina Romano)